

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 576-A-bis

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE COLOMBO)

Comunicata alla Presidenza il 13 giugno 1988

e

TESTO DEGLI ARTICOLI

approvato in sede redigente, dalla Commissione stessa, nella seduta pomeridiana del 9 giugno 1988, susseguentemente al rinvio in Commissione – nella parte non stralciata – deliberato dall'Assemblea il 1° giugno 1988 del disegno di legge n. 576 e della relazione ad esso attinente, comunicata alla Presidenza il 26 maggio 1988 (v. Stampato n. 576-A)

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disciplina delle offerte pubbliche di azioni e obbligazioni
e misure per il mercato mobiliare

**d'iniziativa dei senatori BERLANDA, ALIVERTI, BEORCHIA, COLOMBO,
DE CINQUE, FAVILLA, LEONARDI, PATRIARCA, RUFFINO, SANTALCO,
TRIGLIA, ABIS, GUZZETTI, FONTANA Elio, LOMBARDI, ZECCHINO,
MORA, PERUGINI, REZZONICO, REBECCHINI, VERCESI, PINTO,
DI LEMBO, DONATO, MAZZOLA, MELOTTO, GOLFARI, BAUSI,
ACQUARONE e AZZARETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 1987

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge n. 576, relativo alla «Disciplina delle offerte pubbliche di azioni e obbligazioni e misure per il mercato mobiliare», torna all'esame dell'Assemblea per la ratifica finale dopo che la Commissione finanze e tesoro ne ha votato l'approvazione in sede redigente nella seduta dello scorso 9 giugno.

Come si ricorderà, durante la seduta del 1° giugno scorso l'Assemblea decise che, in considerazione dei molti emendamenti presentati tra il momento dell'approvazione del provvedimento in sede referente da parte della Commissione e l'inizio dell'esame in Aula, il disegno di legge venisse rinviato in Commissione, dove, dopo lo stralcio degli articoli 50, 51, 52 e 53 del testo dei proponenti che prevedevano deleghe al Governo, si potesse deliberare rapidamente in sede redigente sulle nuove proposte di modificazione.

Tale rinvio venne deliberato contestualmente alla decisione della Conferenza dei presidenti dei Gruppi di riprendere in ogni caso il dibattito in Aula nella settimana dal 13 al 18 giugno, con ciò accogliendo le sollecitazioni a non lasciare che il rinvio in Commissione potesse tradursi in ulteriori ritardi nell'esame di un provvedimento urgente e già dibattuto fin dalla scorsa legislatura, espresse nel dibattito in Aula tanto dal primo firmatario del disegno di legge, senatore Berlanda, quanto dal ministro del tesoro Amato.

Il lavoro svolto in Commissione è stato pienamente rispondente a tali indicazioni, avendo consentito di approvare il provvedimento in due soli giorni, a dimostrazione che i punti in discussione sorgevano non da contrasti di fondo, bensì da differenti opzioni su particolari aspetti tecnici.

Va quindi dato atto a tutti coloro che hanno partecipato ai lavori della Commissione, tanto ai colleghi senatori quanto al rappresentante del Governo, di aver collaborato efficacemente a ricercare le migliori soluzioni sulle questioni ancora in discussione, con l'intenzione di

condurre rapidamente in porto un provvedimento di cui tutti hanno riconosciuto l'estrema importanza e l'urgenza.

* * *

In via preliminare è opportuno fornire alcuni chiarimenti circa le parti del testo originario stralciate o soppresse in questa sede, allo scopo di delimitare l'ambito di fenomeni cui il provvedimento approvato in sede redigente dalla Commissione si riferisce.

Innanzitutto, va ricordato che nel precedente dibattito tenutosi in Aula, l'Assemblea, accogliendo l'opinione della Commissione, deliberò di stralciare gli articoli da 50 a 53, miranti a disciplinare il fenomeno del gruppo nonché a definire e sanzionare l'*insider trading*. Questi articoli sono pertanto confluiti in un autonomo disegno di legge, recante il numero 576-bis e riguardante la «Delega al Governo per la disciplina del fenomeno di gruppo nonché della negoziazione di titoli effettuata sulla base di informazioni riservate».

In secondo luogo, anche tre articoli relativi all'integrazione della disciplina delle azioni di risparmio dettata dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, sono stati soppressi, con l'auspicio di poterne riprendere le indicazioni durante il prossimo esame del provvedimento appena citato.

Pertanto, il testo in esame riguarda esclusivamente la materia delle offerte pubbliche, e rispecchia anche nella forma la distinzione tra offerte pubbliche di vendita e di sottoscrizione da un lato, che vengono trattate nel Capo I (articoli da 1 a 9), ed offerte pubbliche d'acquisto e di scambio dall'altro, disciplinate nel Capo II (articoli da 10 a 38).

Mentre per un esame di carattere generale della disciplina in questione sarà consentito rimandare alla relazione della Commissione preparata in occasione del precedente dibattito in Aula, di seguito verranno brevemente riassunte le modificazioni più significative che

la Commissione stessa ha apportato durante l'esame in sede redigente.

* * *

Per quanto riguarda il Capo I, relativo alle offerte pubbliche di vendita e di sottoscrizione, si deve rilevare che i lavori supplementari non hanno modificato gli aspetti sostanziali del precedente testo, limitandosi ad introdurre perfezionamenti formali.

In particolare va segnalato che, sulla base di emendamenti presentati dal Governo, dai senatori Cavazzuti e Rossi e dal senatore Ruffino, è stato meglio specificato il legame di questa nuova disciplina con quella più generale, relativa alla offerta al pubblico di valori mobiliari, dettata dall'articolo 18 della legge 7 giugno 1974, n. 216, come modificato dall'articolo 12 della legge 23 marzo 1983, n. 77.

In base alle nuove norme, contenute nell'articolo 6, viene superato il regime autorizzativo dell'offerta da parte della Consob, confermando l'attuale sistema di vigilanza fondato sulla comunicazione di dati e notizie alla Consob stessa. Tale disposizione è integrata dalla previsione che la Consob stessa deliberi, entro tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, un apposito regolamento per le procedure di offerte pubbliche di vendita e di sottoscrizione.

* * *

In relazione al Capo II del disegno di legge va osservato che, pur essendo state anche in questo caso confermate le linee di fondo della disciplina delle offerte pubbliche d'acquisto e di scambio, più numerose sono risultate le modificazioni.

Il punto centrale del provvedimento, ossia la determinazione dei casi di obbligatorietà delle offerte pubbliche d'acquisto, ha visto un ritorno all'impostazione che alla materia era stata data nel testo inizialmente presentato dai proponenti, combinata con gli importanti contributi espressi negli emendamenti presentati dal Governo, dal senatore Rossi e dal senatore Visentini.

Il primo comma dell'articolo 11 (già articolo 12 del testo proposto dalla Commissione in sede referente), in particolare, fissa i criteri di

obbligatorietà delle offerte pubbliche d'acquisto. Si dispone pertanto che chiunque possieda non meno del 25 per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto di una società con azioni quotate in borsa o negoziate nel mercato ristretto non possa acquistare, nell'arco di dodici mesi, ulteriori azioni con diritto di voto in misura eccedente il 5 per cento del capitale se non mediante offerta pubblica d'acquisto. Tale obbligo, al fine di non ostacolare indebitamente l'operatività delle società quotate, non sussiste qualora il possesso superi il 50 per cento del capitale sociale.

Sempre il primo comma, dispone poi che chiunque possieda azioni con diritto di voto in misura inferiore al 25 per cento, ovvero non ne possieda alcuna, non possa superare, con uno o più acquisti nell'arco di dodici mesi, la percentuale del 30 per cento se non mediante offerta pubblica d'acquisto.

A specificazione delle norme appena richiamate, al comma secondo si precisa che le disposizioni di cui al comma primo si applicano anche ai possessi ed agli acquisti di titoli convertibili in azioni con diritto di voto (tipicamente, obbligazioni convertibili o azioni di risparmio convertibili in azioni ordinarie) ovvero rappresentativi del diritto di sottoscrivere o acquistare dette azioni (tipicamente *warrant* o diritti di opzione). In tal caso, il capitale si computa nella misura che risulterebbe dall'esercizio di tutti i diritti di conversione e di sottoscrizione. Sempre ai fini di maggior chiarezza, il terzo comma dispone che ai fini dei calcoli delle percentuali si tenga conto non solo delle azioni possedute o acquistate direttamente, ma anche delle azioni possedute o acquistate tramite società controllate, o attraverso società fiduciarie o per interposta persona, o attraverso l'acquisto di azioni o quote di controllo di società non quotate che abbiano il controllo delle società quotate in questione.

Come già previsto nel testo approvato dalla Commissione in sede referente, il comma quarto dispone poi che la Consob possa stabilire per singole società percentuali inferiori a quelle previste nel primo comma.

Si dispone poi, al comma quinto, che il diritto di voto venga sospeso per le azioni acquisite in violazione dei commi precedenti.

Tali azioni, di conseguenza, non dovranno essere computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le delibere delle assemblee.

Il comma sesto, infine, stabilisce che la partecipazione acquisita in violazione dei commi precedenti dovrà essere alienata entro dodici mesi. Le violazioni delle disposizioni dell'articolo 11 saranno punite con sanzione amministrativa di ammontare da un ventesimo a un decimo del valore delle azioni in tal modo acquisite.

La soluzione adottata risponde pienamente agli obiettivi attribuiti alla disciplina delle offerte pubbliche d'acquisto obbligatorie: in primo luogo, infatti, essa è rivolta al fine di distribuire il cosiddetto premio di maggioranza anche agli azionisti di minoranza.

In secondo luogo, essa fornisce garanzie al più ampio contesto del mercato in termini di informazioni pubbliche e tempestive circa le condizioni delle operazioni che nella disciplina risultano comprese.

Infine, tale disciplina fornisce adeguati strumenti di conoscenza agli stessi gruppi di comando delle società i cui titoli formino oggetto di offerta, consentendo loro di definire eventuali azioni difensive (di cui all'articolo 24, relativo appunto alle offerte pubbliche d'acquisto concorrenti) sulla base di notizie certe circa l'identità e le intenzioni dell'offerente.

In tema di sanzioni, va rilevato che la Commissione, sulla base della disamina del contenuto e della coerenza all'ordinamento delle norme sanzionatorie compiuta dal senatore Gallo allo scopo intervenuto in Commissione, ha ritenuto di modificare in parte l'impostazione iniziale del provvedimento, attenuandone talune norme. In sostanza, si è preferito depenalizzare numerose ipotesi di violazione delle norme sulle offerte pubbliche d'acquisto, sulla base della considerazione che, trattandosi di una materia nuova, un'eccessiva severità delle sanzioni potrebbe avere effetti controproducenti nell'applicazione pratica.

Per quanto riguarda l'acquisto di azioni proprie (articolo 13), sono state introdotte due significative integrazioni: con la prima, derivante da un emendamento dei senatori Cavazuti e Rossi, si precisa che tali acquisti

debbono essere effettuati in borsa alla chiamata di chiusura, allo scopo di evitare comportamenti da parte dell'acquirente tesi ad eludere l'obiettivo della norma, e cioè quello di porre in condizione di parità tutti gli azionisti che intendano alienare i propri titoli a quel determinato prezzo.

In secondo luogo, dietro proposta del senatore Visentini, è stato precisato che l'obbligo di effettuare tali acquisti in borsa non si applica agli acquisti di azioni proprie o della società controllante possedute da dipendenti della società emittente e ai medesimi assegnate o da essi sottoscritte ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2349 e 2441 del codice civile.

Un'ulteriore e importante novità riguarda la modificazione del limite di partecipazione in società con azioni quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto oltre il quale scatta l'obbligo di comunicazione alla Consob, fissato (dall'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216), al 2 per cento con un termine di trenta giorni: dopo la discussione di emendamenti proposti da vari senatori, è stato introdotto un articolo, divenuto l'articolo 12, che dispone che quando la partecipazione nelle suddette società superi il 4 per cento, il detentore della partecipazione debba darne comunicazione alla Consob entro quarantotto ore dall'operazione a seguito della quale la partecipazione ha superato detto limite. Si dispone altresì che la Consob dia immediata pubblica notizia della comunicazione ricevuta, garantendo così al mercato ed agli azionisti della società in questione la possibilità di conoscere in brevissimo tempo le modificazioni degli assetti azionari.

* * *

La brevità del termine concesso alla stesura della presente relazione non permette di approfondire più compiutamente l'analisi del testo.

È però necessario soffermarsi almeno per un attimo sul clima di collaborazione che ha caratterizzato l'esame in sede redigente, ricordando che, salvo in un caso, tutte le deliberazioni sono state prese all'unanimità.

Ciò è avvenuto particolarmente per merito

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di quei colleghi che, avendo messo a disposizione della Commissione le loro specifiche competenze su una materia tanto complessa e delicata, hanno alla stessa fornito gli elementi per introdurre rilevanti perfezionamenti alle norme in discussione.

Tali norme presentano un'estrema rilevanza per il nostro mercato mobiliare, del resto confermata dall'inserimento della disciplina delle offerte pubbliche tra gli obiettivi definiti tre mesi or sono nel programma di Governo.

L'emanazione della disciplina delle offerte pubbliche costituirà indubbiamente un punto di svolta per il mercato mobiliare italiano,

perché a questo stesso mercato darà certezza, nei momenti cruciali, circa i comportamenti dei soggetti che in esso operano.

La definizione di obblighi, procedure e sanzioni è stata infatti compiuta ricercando le soluzioni che rendessero massime le tutele e la trasparenza per il mercato in generale, e per gli azionisti minori in particolare, presentando al tempo stesso il minor impaccio all'operatività del mercato.

Poiché tale obiettivo è stato raggiunto, il relatore raccomanda all'Assemblea l'approvazione definitiva del disegno di legge.

COLOMBO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BERLANDA ED ALTRI

Disciplina delle offerte pubbliche di azioni e obbligazioni e misure per il mercato mobiliare

CAPO I

**OFFERTE PUBBLICHE DI VENDITA
E DI SOTTOSCRIZIONE**

Art. 1.

1. Coloro che intendono procedere alla vendita o alla offerta in sottoscrizione di azioni o di obbligazioni, anche convertibili, in seguito denominate «titoli», mediante offerta al pubblico ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modifiche e integrazioni, devono osservare le norme contenute nella sezione I della presente legge.

Art. 2.

1. L'offerta al pubblico può avere per oggetto titoli già emessi (offerta pubblica di vendita), ovvero di nuova emissione (offerta pubblica di sottoscrizione).

2. L'offerta al pubblico, di vendita o di sottoscrizione, può essere lanciata:

- a) direttamente;
- b) per il tramite di consorzi di collocamento di qualsiasi tipo;

DISEGNO DI LEGGETESTO DEGLI ARTICOLI
APPROVATO DALLA COMMISSIONE**Disciplina delle offerte pubbliche di azioni e obbligazioni**

CAPO I

**OFFERTE PUBBLICHE DI VENDITA
E DI SOTTOSCRIZIONE**

Art. 1.

1. Coloro che intendono procedere alla vendita o alla offerta in sottoscrizione di azioni o di obbligazioni, anche convertibili, in seguito denominate «titoli», mediante offerta al pubblico ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modifiche e integrazioni, devono osservare le norme contenute nel presente Capo.

2. Non costituiscono pubbliche offerte di vendita o di sottoscrizione quelle rivolte esclusivamente ai dirigenti o ai dipendenti della società emittente, ovvero le offerte in opzione ai soci di azioni provenienti da aumento del capitale.

Art. 2.

1. *Identico.*

Soppresso.

(Segue: Testo dei proponenti)

c) in borsa o al mercato ristretto per il tramite di agenti di cambio, limitatamente ai casi di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 3 della presente legge.

Art. 3.

1. I titoli oggetto dell'offerta possono essere:

a) titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto;

b) titoli non quotati in borsa nè negoziati al mercato ristretto;

c) titoli per i quali è avviata la procedura di richiesta di ammissione alla quotazione di borsa o alle negoziazioni del mercato ristretto.

Art. 4.

1. Il prezzo unitario dei titoli non è modificabile nel corso dell'offerta.

2. Il prezzo unitario dei titoli offerti direttamente o per il tramite di consorzi di collocamento di qualsiasi tipo è unico e non è modificabile nel corso dell'offerta.

3. Nel caso di offerta in borsa o al mercato ristretto il prezzo minimo e l'eventuale prezzo massimo d'asta non possono essere modificati.

4. Il prezzo unitario di vendita non può essere inferiore del 10 per cento, per i titoli di cui alla lettera a) dell'articolo 3 rispetto alla media dei prezzi di compenso delle ultime sei liquidazioni antecedenti la comunicazione preventiva alla Commissione nazionale per le società e la borsa di cui all'articolo 12 della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modifiche e integrazioni, o rispetto alla media delle quotazioni dei sei mesi precedenti nel caso di titoli quotati al mercato ristretto; per i titoli di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 3 rispetto al valore risultante dal certificato peritale rilasciato dal Comitato direttivo degli agenti di cambio della borsa valori o dal Comitato del mercato ristretto territorialmente competente.

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

Soppresso.

Art. 3.

Soppresso.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

Soppresso.

(Segue: Testo dei proponenti)

Art. 5.

1. L'offerente, al momento della comunicazione alla Consob dell'intenzione di procedere all'offerta di vendita, deve essere titolare e avere la piena disponibilità delle azioni o delle obbligazioni. I titoli oggetto dell'offerta di vendita dovranno essere depositati per tutta la durata della stessa presso la Monte Titoli S.p.A., o una azienda o istituto di credito, o un agente di cambio.

2. Nell'offerta di sottoscrizione, i titoli saranno emessi nei tagli richiesti solo dopo l'avvenuta sottoscrizione e il deposito potrà essere effettuato nella forma di un unico certificato provvisorio.

3. I titoli dovranno essere consegnati all'acquirente o al sottoscrittore al più presto e comunque entro un termine che non potrà superare i trenta giorni dalla chiusura dell'offerta.

Art. 6.

1. Nei casi di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 3 le scadenze tecniche dell'offerta devono essere concordate, in relazione al calendario di borsa, con il Comitato direttivo degli agenti di cambio della borsa valori o con il Comitato del mercato ristretto dove i titoli oggetto dell'offerta sono o saranno quotati.

2. La chiusura anticipata dell'offerta non è consentita.

Art. 7.

1. Se al termine di scadenza le accettazioni sono inferiori al quantitativo offerto, l'offerta non decade, salvo che l'offerente si sia riservato nell'avviso la facoltà, nei cinque giorni non

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

Art. 4.

1. L'offerente, al momento della comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di cui all'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modifiche e integrazioni, dell'intenzione di procedere all'offerta di vendita, deve essere titolare e avere la piena disponibilità delle azioni o delle obbligazioni. I titoli oggetto dell'offerta di vendita dovranno essere depositati per tutta la durata della stessa presso l'Istituto per la custodia e la amministrazione accentrata di valori mobiliari («Monte titoli» S.p.a.), o una azienda o istituto di credito, o un agente di cambio.

Soppresso.

2. I titoli dovranno essere messi a disposizione dell'acquirente o del sottoscrittore al più presto e comunque entro il termine perentorio di trenta giorni dalla chiusura dell'offerta.

3. Nei casi di offerta in borsa o nel mercato ristretto, le scadenze tecniche dell'offerta sono stabilite dalla Consob, sentito il Comitato direttivo degli agenti di cambio delle borse valori o il Comitato del mercato ristretto dove i titoli vengono offerti.

4. La chiusura anticipata dell'offerta non è consentita prima che siano decorsi almeno cinque giorni.

Art. 5.

1. *Identico.*

(Segue: Testo dei proponenti)

festivi decorrenti dalla scadenza, di ritirare l'offerta.

2. Il periodo di offerta non può essere prolungato.

3. La riserva di cui al comma 1 non è ammessa nel caso previsto dalla lettera c) dell'articolo 3.

4. Se le accettazioni sono superiori al quantitativo offerto, esse saranno soddisfatte in base a riparto proporzionale, secondo i criteri preventivamente concordati con la Consob.

5. Resta in ogni caso esclusa qualsiasi assegnazione a fermo.

Art. 8.

1. La Consob si pronunzia entro venti giorni non festivi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 18 della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modifiche e integrazioni.

2. La Consob può, nello stesso termine, richiedere all'offerente ogni altra documentazione che ritenga necessaria per un giudizio sull'operazione.

3. Il termine di cui al comma 1 decorre in tal caso dal ricevimento della documentazione supplementare richiesta.

4. La mancata pronuncia entro il termine previsto equivale ad autorizzazione dell'offerta.

5. Una volta resa pubblica l'offerta, i documenti depositati dall'offerente presso la Con-

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

2. Il periodo di offerta può essere prolungato.

Soppresso.

3. Se le accettazioni sono superiori al quantitativo offerto, esse saranno soddisfatte in base a riparto proporzionale.

4. Resta esclusa qualsiasi assegnazione a fermo, fatte salve le assegnazioni a dipendenti.

Art. 6.

1. Per quanto non diversamente previsto nella presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modifiche e integrazioni. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Consob delibera un apposito regolamento riguardante il procedimento di offerta pubblica di vendita o di sottoscrizione.

Soppresso.

(Segue: Testo dei proponenti)

sob sono in pubblica visione e l'offerta diventa irrevocabile ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla sezione I della presente legge.

Art. 9.

1. Se la Consob si pronunzia a favore dell'offerta, autorizza la pubblicazione di un avviso a mezzo della stampa quotidiana a larga diffusione e la distribuzione del prospetto informativo di cui all'articolo 18 della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modifiche e integrazioni.

2. In esso devono risultare con chiarezza l'importo di denaro riconosciuto all'intermediario o agli intermediari a titolo di commissione o a qualsiasi altro titolo, l'eventuale esistenza di legami di gruppo tra i componenti del consorzio di collocamento, la società emittente e l'offerente, la natura dell'impegno assunto dal consorzio nei confronti di questi ultimi, i criteri di riparto.

3. La Consob delibera in via generale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le modalità di svolgimento dell'attività di intermediazione nell'offerta di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 2 della presente legge.

4. La Consob determina altresì, in via generale e per i casi particolari, i quantitativi minimi di titoli offerti in pubblica vendita o sottoscrizione.

Art. 10.

1. L'offerente, durante il periodo dell'offerta, può emettere avvisi e comunicati diversi da quello di cui all'articolo 9 solo se autorizzato dalla Consob.

Art. 11.

1. Le accettazioni devono essere presentate nelle forme e nei modi precisati nell'avviso di

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

Soppresso.

Art. 7.

1. L'offerente, durante il periodo dell'offerta, può emettere ulteriori avvisi e comunicati solo se autorizzato dalla Consob.

2. Le accettazioni sono irrevocabili e non possono essere assoggettate a condizioni. Non

(Segue: Testo dei proponenti)

cui all'articolo 9 e devono indicare tutti gli elementi necessari per quanto richiesto dalle norme di legge in vigore. Non sono ammesse accettazioni per persona da nominare.

2. Le accettazioni sono irrevocabili e non possono essere assoggettate a condizioni.

Art. 12.

1. Nei casi previsti dalle lettere *a)* e *c)* dell'articolo 3, l'offerente deve comunicare i risultati dell'offerta alla Consob e al Comitato direttivo degli agenti di cambio o al Comitato del mercato ristretto e, a mezzo della stampa quotidiana a larga diffusione, al pubblico.

2. Nel caso di cui alla lettera *b)* dell'articolo 3, l'offerente comunica i risultati dell'offerta alla Consob e al pubblico secondo le modalità del comma precedente.

3. La riserva di cui all'articolo 7 deve essere sciolta, previa comunicazione alla Consob, con avviso pubblico.

Art. 13.

1. Durante la pendenza dell'offerta di sottoscrizione, la società emittente non può compiere atti comunque idonei a modificare la consistenza e la composizione del proprio capitale e patrimonio. La società, i cui titoli formano oggetto dell'offerta, deve astenersi dal compiere tali atti durante l'offerta di vendita promossa da terzi.

2. Durante la pendenza dell'offerta di vendita, l'offerente deve esercitare i propri diritti sociali in modo da non modificare la consistenza e la composizione del capitale e del patrimonio della società, i cui titoli formano oggetto dell'offerta, nè stipulare o modificare accordi circa l'esercizio del proprio diritto di voto.

3. In pendenza dell'offerta, l'offerente e la società emittente devono astenersi dall'opera-

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

sono ammesse accettazioni per persona da nominare.

Soppresso.

3. L'offerente deve comunicare i risultati dell'offerta alla Consob e, a mezzo della stampa quotidiana a larga diffusione, al pubblico nonché, ove si tratti di titoli quotati in borsa o negoziati nel mercato ristretto, al Comitato direttivo degli agenti di cambio o al Comitato del mercato ristretto.

Soppresso.

4. La riserva di cui all'articolo 5, comma 1, nel termine ivi previsto, deve essere sciolta, previa comunicazione alla Consob, con avviso pubblico.

Art. 8.

1. Durante la pendenza dell'offerta di sottoscrizione, la società emittente e le sue controllate non possono compiere atti comunque idonei a modificare la consistenza del proprio capitale e patrimonio. La società i cui titoli formano oggetto dell'offerta e le sue controllate devono astenersi dal compiere tali atti durante l'offerta di vendita promossa da terzi.

2. Durante la pendenza dell'offerta di vendita, l'offerente deve esercitare i propri diritti sociali in modo da non modificare la consistenza del capitale e del patrimonio della società, i cui titoli formano oggetto dell'offerta, nè stipulare o modificare accordi circa l'esercizio del proprio diritto di voto.

Soppresso.

(Segue: Testo dei proponenti)

re, sia direttamente che indirettamente, sui titoli oggetto dell'offerta o connessi alla stessa.

Art. 14.

1. Durante l'offerta di vendita o di sottoscrizione non sono ammesse altre offerte di vendita o di sottoscrizione concorrenti.

Art. 15.

1. La Consob deve dare pubblica notizia di qualsiasi violazione da parte dell'offerente delle norme contenute nella presente sezione, dichiarando nel medesimo tempo la decadenza dell'offerta.

2. La violazione delle norme contenute nella presente sezione, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita con l'ammenda da un quarto alla metà del valore totale dell'operazione.

3. Le sanzioni saranno applicate con decreto del Ministro del tesoro su proposta della Consob.

SEZIONE II

OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO
E DI SCAMBIO

Art. 16.

1. Coloro che intendono procedere all'acquisto o allo scambio di azioni o di obbligazioni, anche convertibili, in seguito denominate «titoli», mediante offerta al pubblico ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 giugno 1974,

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

Soppresso.

Art. 9.

1. La Consob deve dare pubblica notizia di qualsiasi violazione da parte dell'offerente delle norme contenute nel presente Capo, nel decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modifiche e integrazioni, o nei regolamenti da essa emanati; in conseguenza di tali violazioni, può, in pendenza della offerta, sospenderla o dichiararla decaduta.

2. La violazione delle norme contenute nel presente Capo e nei regolamenti emanati dalla Consob, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa da un ventesimo a un decimo del valore totale dell'operazione.

3. *Identico.*

CAPO II

OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO
E DI SCAMBIO

Art. 10.

1. Coloro che intendono procedere all'acquisto o allo scambio di azioni o di obbligazioni, anche convertibili, quotate in borsa o negoziate nel mercato ristretto, in seguito denominate «titoli», mediante offerta al pub-

(Segue: Testo dei proponenti)

n. 216, e successive modifiche e integrazioni, devono osservare le norme contenute nella sezione II della presente legge.

2. L'offerta può essere destinata ad acquisire titoli contro corrispettivo in denaro (offerta pubblica d'acquisto), contro corrispettivo formato da altri titoli (offerta pubblica di scambio), ovvero contro titoli e denaro (offerta pubblica di acquisto e di scambio).

Art. 17.

1. Chiunque intenda acquisire, anche in più riprese nell'arco di dodici mesi, solo o agendo di concerto con altri soggetti, direttamente o indirettamente, attraverso società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, azioni con diritto di voto, azioni di risparmio convertibili o obbligazioni in azioni con diritto di voto o in azioni di risparmio convertibili che singolarmente o nel loro complesso gli consentono di raggiungere, anche attraverso le conversioni, più del 30 per cento del capitale con diritto di voto di una società con azioni quotate in borsa o al mercato ristretto, deve effettuare un'offerta pubblica di acquisto, di scambio o impegnarsi ad acquisire, nei modi e nei tempi concordati con la Consob e a pena delle stesse sanzioni stabilite dall'articolo 38 della presente legge, alle stesse condizioni a cui egli acquisisca il 30 per cento del capitale di cui sopra, ogni altro quantitativo di titoli della stessa categoria che gli venga offerto.

2. Sono esclusi dall'obbligo di cui al precedente comma gli acquisti o gli scambi, effettuati anche in più riprese nell'arco di dodici mesi, che, pur consentendo di raggiungere la percentuale di capitale indicata nel comma 1, non eccedono nel loro complesso e tenendo conto anche delle conversioni il 2 per cento dello stesso.

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

blico ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 come convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modifiche e integrazioni, devono osservare le norme contenute nel presente Capo.

2. *Identico.*

Art. 11.

1. Chiunque abbia comunque raggiunto un livello di partecipazione non inferiore al 25 per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie di una società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto, non può acquistare, nell'arco di dodici mesi, ulteriori azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie in misura eccedente il 5 per cento del capitale se non mediante una offerta pubblica di acquisto. L'obbligo dell'offerta pubblica di acquisto non sussiste qualora il possesso superi il 50 per cento del capitale sociale. Chiunque possieda azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie di una società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto in misura inferiore al 25 per cento del capitale rappresentato da dette azioni, ovvero non ne possieda alcuna, non può superare, con uno o più acquisti nell'arco di dodici mesi, la percentuale del 30 per cento del capitale se non mediante una offerta pubblica di acquisto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai possessi e agli acquisti di titoli convertibili in azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie ovvero rappresentativi del diritto di sottoscrivere od acquistare dette azioni. In questi casi il capitale si computa nella misura che risulterebbe dall'esercizio di tutti i diritti di sottoscrizione e di conversione.

(Segue: Testo dei proponenti)

Art. 18.

1. La Commissione nazionale per le società e la borsa può, quando lo esige la tutela del pubblico risparmio, e per assicurare la parità di trattamento fra gli azionisti e la protezione degli azionisti minoritari, imporre che si proceda a offerta pubblica di acquisto o di scambio, anche nel modo previsto dall'articolo 17 della presente legge, nei casi seguenti:

- a) acquisizione di un quantitativo di azioni sufficiente ad assicurare il controllo di una società quotata;
- b) acquisto delle proprie azioni da parte di una società quotata;
- c) fusione per incorporazione di o con una società quotata.

2. La Consob delibera, sentiti rispettivamente il cedente ed il cessionario e gli amministratori della società interessata, con provvedimento motivato.

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

3. Ai fini dei calcoli delle percentuali di cui al comma 1 si tiene conto anche delle azioni possedute ed acquistate da società controllate o attraverso società fiduciarie, o per interposta persona, o attraverso l'acquisizione di azioni o quote di controllo di società non quotate che abbiano il controllo delle società quotate oggetto della disciplina prevista nel presente articolo.

4. La Consob può stabilire per singole società, tenuto conto della loro composizione azionaria, della composizione del pacchetto di controllo, e sulla base di criteri generali da essa predeterminati, percentuali inferiori a quelle previste nel comma 1.

5. Il diritto di voto è sospeso per le azioni acquisite in violazione dei commi precedenti; tali azioni non devono essere computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e le deliberazioni delle assemblee.

6. La partecipazione azionaria acquisita in violazione dei commi precedenti deve essere alienata entro dodici mesi. La violazione delle disposizioni del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa da un ventesimo a un decimo del valore delle azioni in tal modo acquisite.

Art. 12.

1. Il primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Tutti coloro che partecipano in una società con azioni quotate in borsa, o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto, in misura superiore al 4 per cento del capitale di questa, nonchè le società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto che partecipano in una società le cui azioni non sono quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto o in una società a responsabilità limitata in misura

(Segue: Testo dei proponenti)

(Cfr. l'articolo 18, comma 1, lettera b), del testo dei proponenti)

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

superiore al 10 per cento del capitale di questa, devono darne comunicazione scritta alla società stessa ed alla Commissione nazionale per le società e la borsa entro quarantotto ore dall'operazione a seguito della quale la partecipazione ha superato il detto limite percentuale. Le successive variazioni della partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stessa o la partecipazione si è ridotta entro il limite percentuale. La Consob deve dare immediata pubblica notizia della comunicazione ricevuta».

Art. 13.

1. Gli acquisti di azioni proprie, operati ai sensi dell'articolo 2357 e dell'articolo 2357-bis, primo comma, n. 1) del codice civile, dalle società le cui azioni sono quotate in borsa, devono essere effettuati in borsa alla chiamata di chiusura.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli acquisti di azioni quotate in borsa effettuate ai sensi dell'articolo 2359-bis, del codice civile da parte di una società controllata.

3. Per la violazione delle disposizioni che precedono si applicano le pene previste dall'articolo 2630, primo comma, del codice civile.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano agli acquisti di azioni proprie o della società controllante possedute da dipendenti della società emittente e ai medesimi assegnate a norma dell'articolo 2349 del codice civile o da essi sottoscritte a norma dell'ultimo comma dell'articolo 2441 dello stesso codice.

5. All'articolo 4, primo comma, n. 2), del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunte le seguenti parole: «nonchè, nel medesimo termine, le proposte di autorizzazione all'acquisto o all'alienazione di azioni proprie».

(Segue: Testo dei proponenti)

(Cfr. l'articolo 18, comma 1, lettera c), del testo dei proponenti)

Art. 19.

1. Nella richiesta di autorizzazione da presentare alla Commissione nazionale per le società e la borsa l'offerente deve indicare ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modifiche e integrazioni:

a) la qualità dei titoli dei quali l'offerente, o società controllanti, controllate o collegate, ha già la proprietà, il possesso, l'usufrutto o il pegno;

b) gli strumenti finanziari messi a disposizione per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'offerta e le aziende o gli istituti di credito che garantiscono tale adempimento;

c) tutte le clausole relative alle ipotesi in cui le accettazioni complessive dell'offerta siano superiori o inferiori al quantitativo richiesto, formulate in modo da garantire in ogni caso la parità di trattamento per tutti gli azionisti o obbligazionisti portatori dei titoli ai quali l'offerta si riferisce.

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

Art. 14.

1. I soci di una società le cui azioni sono quotate in borsa, che siano dissenzienti dalla deliberazione riguardante la fusione mediante costituzione di una società nuova ovvero incorporazione in una società le cui azioni non sono quotate in borsa, hanno diritto di recedere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2437 del codice civile.

Art. 15.

1. Il soggetto o i soggetti che intendono o devono effettuare un'offerta pubblica di acquisto o di scambio sono tenuti a comunicare alla Consob:

a) il nome dei soggetti partecipanti all'operazione;

b) le categorie e i quantitativi dei titoli oggetto dell'offerta;

c) il quantitativo minimo di accettazione, perchè l'offerta diventi irrevocabile;

d) il numero dei titoli da loro posseduti anche a mezzo di società fiduciarie o per interposta persona e di quelli posseduti da società controllate;

e) il corrispettivo unitario per titoli e la sua giustificazione;

f) le date e modalità del pagamento del corrispettivo e le garanzie di esatto adempimento;

g) le motivazioni dell'offerta e i programmi futuri dell'acquirente;

h) informazioni sulle operazioni poste in essere dagli offerenti sui titoli oggetto dell'offerta negli ultimi due anni;

i) eventuali accordi tra offerenti ed azionisti o amministratori della società emittente dei titoli oggetto dell'offerta;

l) i compensi degli intermediari;

m) se l'offerta è stata comunicata alla società emittente dei titoli oggetto dell'offerta;

n) la durata dell'offerta, determinata ai sensi dell'articolo 21;

o) i criteri del riparto proporzionale rela-

(Segue: Testo dei proponenti)

(Cfr. l'articolo 27, comma 1, del testo dei proponenti)

(V., in diversa formulazione, l'articolo 24, commi 3 e 4, del testo dei proponenti)

(V., in diversa formulazione, l'articolo 27, comma 2, del testo dei proponenti)

(V., in diversa formulazione, l'articolo 24, comma 6, del testo dei proponenti)

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

tivi alle ipotesi in cui le accettazioni complessive dell'offerta siano superiori al quantitativo richiesto.

Art. 16.

1. La Consob determina in via generale e, all'occorrenza, per i casi particolari:

a) le informazioni che debbono essere rese pubbliche in sede di pubblicazione dell'offerta, le modalità di pubblicazione di questa e le garanzie di adempimento dell'obbligo di corrispondere il corrispettivo offerto;

b) le procedure e le modalità da seguire per divulgare, in pendenza dell'offerta, avvisi e comunicati diversi dal documento di offerta;

c) le modalità di pubblicazione dei risultati dell'offerta;

d) i requisiti e le modalità da osservare per le modificazioni dell'offerta.

2. Entro cinque giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 15, comma 1, la Consob determina e fa conoscere all'offerente, ad eventuale integrazione o modificazione delle prescrizioni date in via generale, le particolari informazioni da fornire in sede di pubblicazione dell'offerta, le particolari modalità di pubblicazione della stessa e le particolari garanzie da prestare. Intervenuta la pronuncia della Consob o decorso il termine senza che la Consob si sia pronunciata, l'offerta può essere pubblicata.

3. Dalla data di pubblicazione del documento di offerta, la Consob può disporre la sospensione della contrattazione dei titoli oggetto dell'offerta, o la modificazione delle modalità della contrattazione stessa.

4. Durante lo stesso periodo non possono aver luogo offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione che abbiano per oggetto i titoli emessi dalla società i cui titoli sono oggetto dell'offerta.

Art. 17.

1. Qualora l'offerente in pendenza dell'offerta, anche attraverso contratti a termine

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*(Segue: Testo dei proponenti)**(V., in diversa formulazione, l'articolo 34, comma 1, del testo dei proponenti)**(V., in diversa formulazione, l'articolo 34, comma 2, del testo dei proponenti)**(V., in diversa formulazione, l'articolo 34, comma 3, del testo dei proponenti)**(V., in diversa formulazione, l'articolo 34, comma 4, del testo dei proponenti)**(V., in diversa formulazione, l'articolo 37 del testo dei proponenti)*

Art. 20.

1. L'offerta pubblica è irrevocabile, salvo quanto disposto dall'articolo 30 per l'ipotesi di offerte concorrenti.

2. Ogni clausola contraria è nulla.

3. L'offerta può tuttavia essere condizionata al raggiungimento di un quantitativo minimo, fatte salve le norme di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 36.

Art. 21.

1. L'offerta, salvo quanto disposto degli articoli 17 e 18, deve riguardare un quantitativo di titoli idoneo a consentire l'acquisizione di una partecipazione minima rispettivamente del 10 per cento del capitale sociale o del prestito obbligazionario della società i cui

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

scadenti oltre la data di scadenza dell'offerta, acquisti ad un prezzo più alto di quello fissato per l'offerta titoli oggetto della stessa, dovrà corrispondere, a chi ha accettato l'offerta, la differenza.

2. Dopo la pubblicazione del prospetto informativo e per tutta la durata dell'offerta è fatto divieto alla società emittente dei titoli che ne formano oggetto di deliberare modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto.

3. Le deliberazioni prese in violazione del comma 2 sono nulle.

4. Gli amministratori devono astenersi dal compiere atti, comunque idonei a modificare la consistenza del capitale e del patrimonio sociale.

5. Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 si applicano anche all'offerente, se si tratta di offerta pubblica anche parzialmente di scambio e se i titoli offerti in corrispettivo sono emessi dallo stesso offerente.

6. È fatto divieto all'offerente di effettuare, nei dodici mesi successivi alla chiusura dell'offerta, una nuova offerta pubblica sugli stessi titoli, salvo che si tratti di opposizione ad un'offerta fatta da un terzo sugli stessi titoli.

Art. 18.

1. L'offerta pubblica è irrevocabile.

2. *Identico.*

3. L'offerta può tuttavia essere condizionata al raggiungimento di un quantitativo minimo.

Art. 19.

1. L'offerta, salvo quanto previsto nell'articolo 11, deve riguardare un quantitativo di titoli idoneo a consentire l'acquisizione di una partecipazione minima rispettivamente del 10 per cento del capitale sociale o del prestito obbligazionario della società i cui titoli sono

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo dei proponenti)

titoli sono oggetto dell'offerta, se si tratta di società con azioni quotate in borsa ovvero negoziate al mercato ristretto, e del 20 per cento negli altri casi, qualunque sia il numero di titoli dei quali l'offerente abbia già la proprietà, il possesso, l'usufrutto o il pegno.

2. È nulla l'offerta pubblica rivolta all'acquisto di una percentuale di titoli inferiore a quelle indicate nel comma 1.

3. È tuttavia consentito all'offerente, il quale dimostri all'atto della richiesta di cui all'articolo 17 di possedere, anche tramite società controllate, il 50 per cento del capitale sociale della società i cui titoli sono oggetto dell'offerta, di acquistare mediante offerta pubblica qualsiasi quantitativo di titoli.

4. L'offerente, il quale abbia conseguito, anche tramite società controllate, la proprietà, il possesso, l'usufrutto o il pegno del 95 per cento delle azioni o obbligazioni convertibili della società cui si riferisce l'offerta, è obbligato ad acquistare il rimanente 5 per cento alle stesse condizioni dell'offerta entro il termine fissato dalla Commissione nazionale per le società e la borsa.

Art. 22.

1. L'offerta pubblica può riguardare qualsiasi categoria di azioni.

2. L'offerta dev'essere rivolta a parità di condizioni a tutti gli azionisti di una stessa categoria, o a tutti i titolari di obbligazioni convertibili della società i cui titoli sono oggetto dell'offerta.

3. Se vi sono più categorie di titoli, l'offerta può essere limitata solo ad una o ad alcune categorie, salvo il disposto dell'articolo 21.

Art. 23.

1. L'offerta pubblica deve avere una durata non inferiore a quindici e non superiore a quarantacinque giorni non festivi, salvo il disposto dell'articolo 31 in caso di offerte concorrenti.

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

oggetto dell'offerta, se si tratta di società con azioni quotate in borsa ovvero negoziate al mercato ristretto, e del 20 per cento negli altri casi, qualunque sia il numero di titoli dei quali l'offerente abbia già la proprietà, il possesso, l'usufrutto o il pegno.

2. *Identico.*

Soppresso.

Soppresso.

Art. 20.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Se vi sono più categorie di titoli, l'offerta può essere limitata solo ad una o ad alcune categorie, salvo il disposto dell'articolo 19.

Art. 21.

1. L'offerta pubblica deve avere una durata non inferiore a quindici e non superiore a quarantacinque giorni non festivi, salvo il disposto dell'articolo 26 in caso di offerte concorrenti.

(Segue: Testo dei proponenti)

2. Se oggetto dell'offerta sono titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, la durata e il termine dell'offerta devono essere concordati con il Comitato direttivo degli agenti di cambio o con il Comitato del mercato ristretto competente, in relazione al calendario di borsa.

3. Se i titoli depositati al termine della scadenza dell'offerta non raggiungono il quantitativo richiesto, l'offerta è priva di efficacia. L'offerente può tuttavia riservarsi, al momento della pubblicazione dell'offerta, un termine non superiore a cinque giorni, decorrente dalla pubblicazione dei risultati dell'offerta, per dichiarare se intende acquistare ugualmente titoli depositati alle condizioni dell'offerta.

4. Se i titoli depositati al termine dell'offerta superano il quantitativo richiesto, e l'offerente non intenda acquistarli tutti entro il termine indicato dal comma precedente alle condizioni dell'offerta, l'eccedenza sarà restituita proporzionalmente ai depositanti.

Art. 24.

1. Ricevuta la richiesta di cui all'articolo 19, la Consob deve pronunciarsi sull'autorizzazione all'offerta entro dieci giorni.

2. La mancata pronuncia entro il termine indicato equivale a divieto di pubblicazione dell'offerta.

3. La Consob può esigere dall'offerente e dagli istituti bancari che ne garantiscono l'adempimento tutte le notizie e tutte le garanzie che essa giudica necessarie. Tale richiesta dovrà pervenire ai destinatari entro il termine stabilito dal comma 1. In questa ipotesi il termine di cui al comma 1 decorre dalla presentazione della documentazione o della garanzia supplementare.

4. Se la Consob autorizza l'offerta, questa deve essere pubblicata, nei modi stabiliti, entro cinque giorni.

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

2. Se oggetto dell'offerta sono titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, la durata e il termine dell'offerta devono essere concordati con la Consob, in relazione al calendario di borsa.

3. *Identico.*

4. Allorquando le accettazioni ricevute a seguito di un'offerta pubblica d'acquisto o di scambio si riferiscono ad un numero o ad una percentuale di titoli superiore a quello indicato nel documento di offerta e allorquando l'offerente non è disposto ad acquistare tutti i titoli per i quali è stata accettata l'offerta, egli è tenuto ad acquistare da ciascun destinatario che ha accettato l'offerta la stessa proporzione di titoli.

Soppresso.

(Collocato, in diversa formulazione, nell'articolo 16, comma 2, del testo degli articoli approvato dalla Commissione)

(Collocato, in diversa formulazione, nell'articolo 16, comma 2, del testo degli articoli approvato dalla Commissione)

(Segue: Testo dei proponenti)

5. Dopo la pubblicazione, e fino al termine di efficacia dell'offerta, i documenti depositati presso la Consob possono essere consultati da chiunque.

6. Durante lo stesso periodo non possono essere autorizzate offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione che abbiano per oggetto titoli emessi dalla società i cui titoli sono oggetto dell'offerta.

Art. 25.

1. Entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'offerta, gli amministratori, i direttori generali e i sindaci della società o ente offerente e della società i cui titoli sono oggetto dell'offerta devono dichiarare per iscritto alla Consob i titoli oggetto dell'offerta da loro posseduti nel giorno in cui l'offerta è stata resa pubblica, specificando quelli acquistati nei sei mesi precedenti. Gli stessi soggetti devono dare immediata notizia alla Consob di qualsiasi contrattazione da loro effettuata sui titoli medesimi dal giorno della pubblicazione dell'offerta fino al termine di sei mesi successivi alla pubblicazione del risultato.

2. Durante il periodo di efficacia dell'offerta e, se questa ha avuto esito positivo, fino a sei mesi dopo la pubblicazione del risultato, i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, non possono alienare i titoli oggetto dell'offerta da loro posseduti per un corrispettivo superiore a quello dell'offerta pubblica. Se è convenuto un corrispettivo superiore la clausola è nulla e il corrispettivo è dovuto soltanto nella misura corrispondente a quella dell'offerta.

Art. 26.

1. L'autorizzazione può essere revocata dalla Consob, con provvedimento motivato, soltanto per ragioni di eccezionale gravità.

2. La revoca è senza effetto se non è resa pubblica prima del quinto giorno antecedente

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

(Collocato, in diversa formulazione, nell'articolo 16, comma 4, del testo degli articoli approvati dalla Commissione).

Art. 22.

1. Entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'offerta, gli amministratori, i direttori generali e i sindaci della società o ente offerente e della società i cui titoli sono oggetto dell'offerta devono dichiarare per iscritto alla Consob i titoli oggetto dell'offerta da loro posseduti nel giorno in cui l'offerta è stata resa pubblica, specificando quelli acquistati nei sei mesi precedenti.

2. Durante il periodo di efficacia dell'offerta, i soggetti di cui al comma 1 non possono alienare i titoli oggetto dell'offerta da loro posseduti per un corrispettivo superiore a quello dell'offerta pubblica. Se è convenuto un corrispettivo superiore la clausola è nulla e il corrispettivo è dovuto soltanto nella misura corrispondente a quella dell'offerta.

Soppresso.

(Segue: Testo dei proponenti)

alla scadenza del termine fissato per l'accettazione dell'offerta o, se oggetto dell'offerta sono titoli quotati in borsa o al mercato ristretto, prima del terzo giorno di borsa aperta o di mercato ristretto aperto antecedente alla scadenza stessa.

Art. 27.

1. La Consob controlla lo svolgimento dell'offerta e può assumere ogni provvedimento idoneo a garantirne la regolare attuazione.

2. La Consob può deliberare in ogni momento, fin dalla presentazione della richiesta di cui all'articolo 19, la sospensione delle contrattazioni dei titoli quotati oggetto dell'offerta; può altresì limitare o vietare le contrattazioni dei titoli, anche non quotati, tramite banche e altri intermediari finanziari.

Art. 28.

1. La Consob può autorizzare una sola volta l'aumento del corrispettivo offerto, a condizione che tale aumento non sia inferiore al 5 per cento.

2. La richiesta di aumento deve indicare gli strumenti finanziari messi a disposizione per l'aumento stesso e deve essere sottoscritta dall'istituto o dagli istituti bancari che garantiscono il relativo adempimento.

3. L'offerta di aumento deve essere pubblicata nelle stesse forme previste per l'offerta originaria.

4. L'offerta di aumento è priva di efficacia se non è pubblicata almeno cinque giorni prima della scadenza del termine dell'offerta o, se oggetto dell'offerta sono titoli quotati in borsa o al mercato ristretto, prima del terzo giorno di borsa o di mercato ristretto aperto antecedente alla scadenza stessa.

5. L'aumento del corrispettivo si estende di diritto a tutti i titoli già depositati.

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

Soppresso.

(Cfr. l'articolo 16, comma 1, del testo degli articoli approvato dalla Commissione)

(Collocato, in diversa formulazione, nell'articolo 16, comma 3, del testo degli articoli approvato dalla Commissione)

Art. 23.

1. Il corrispettivo offerto può essere aumentato una sola volta a condizione che tale aumento non sia inferiore al 5 per cento.

2. L'offerta di aumento deve indicare gli strumenti finanziari messi a disposizione per l'aumento stesso e deve essere sottoscritta dall'istituto o dagli istituti bancari che garantiscono il relativo adempimento.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: Testo dei proponenti)

Art. 29.

1. La Consob può autorizzare la pubblicazione di offerte concorrenti rispetto a quella originaria.

2. L'offerta concorrente è priva di efficacia se non è pubblicata almeno dieci giorni prima della scadenza del termine dell'offerta originaria o, se si tratta di titoli quotati in borsa o al mercato ristretto, prima del quinto giorno di borsa aperta o di mercato ristretto aperto antecedente alla scadenza stessa.

3. L'offerta concorrente non può essere autorizzata se è rivolta all'acquisto di un quantitativo di titoli inferiore a quello dell'offerta originaria.

4. L'offerta concorrente può essere autorizzata soltanto se il corrispettivo offerto sia superiore almeno del 5 per cento rispetto al corrispettivo dell'offerta originaria.

Art. 30.

1. Dal giorno di pubblicazione dell'offerta concorrente tutte le accettazioni relative all'offerta originaria sono revocabili.

Art. 31.

1. La Consob deve, nell'ipotesi di autorizzazione di una o più offerte concorrenti, disporre che il termine di durata delle offerte sia, per tutte, quello dell'ultima offerta autorizzata.

2. Il provvedimento della Consob è pubblicato nelle stesse forme delle offerte.

3. Entro tre giorni da tale pubblicazione, i promotori delle offerte, i cui termini di scadenza siano stati prorogati, hanno facoltà di pubblicare nelle stesse forme una dichiarazione con la quale mantengono inalterato il termine originario.

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

Art. 24.

1. È consentita la pubblicazione di offerte concorrenti con quella originaria nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modifiche ed integrazioni.

2. *Identico.*

3. L'offerta concorrente può essere effettuata, anche se rivolta all'acquisto di un quantitativo di titoli inferiore a quello dell'offerta originaria, a condizione che il corrispettivo globale offerto risulti superiore a quello dell'offerta originaria.

4. L'offerta concorrente può essere effettuata soltanto se il corrispettivo unitario offerto sia superiore almeno del 5 per cento rispetto al corrispettivo dell'offerta originaria.

Art. 25.

Identico.

Art. 26.

1. Nell'ipotesi di pubblicazione di una o più offerte concorrenti, il termine di durata delle offerte è, per tutte, quello dell'ultima offerta.

Soppresso.

2. Entro tre giorni dalla pubblicazione dell'offerta concorrente, l'offerente originario ha facoltà di pubblicare, nelle stesse forme, una dichiarazione con la quale mantiene inalterato il termine originario.

(Segue: Testo dei proponenti)

Art. 32.

1. Nel caso in cui sia stata pubblicata un'offerta concorrente, l'offerente originario può essere autorizzato ad aumentare il corrispettivo offerto, a condizione che l'aumento non sia inferiore al 5 per cento rispetto al corrispettivo proposto dall'offerente concorrente e che il quantitativo di titoli non sia inferiore a quello richiesto dal concorrente.

2. L'offerta di aumento è disciplinata dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 28.

3. Dal giorno della pubblicazione dell'offerta di aumento, tutte le accettazioni relative all'offerta concorrente sono revocabili.

4. Dopo la pubblicazione dell'offerta di aumento dell'offerente originario non possono essere autorizzate altre offerte concorrenti né offerte di aumento del corrispettivo da parte di chiunque.

Art. 33.

1. Prima dell'autorizzazione della Consob, e prima della pubblicazione dell'offerta è fatto divieto ai richiedenti di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie relative all'offerta.

2. Dopo la pubblicazione dell'offerta, la società i cui titoli sono oggetto della stessa ha facoltà di pubblicare un comunicato il cui testo deve essere approvato dalla Consob, nel quale sia esposto ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta, nonchè la propria valutazione al riguardo.

3. Dopo la pubblicazione dell'offerta e per tutta la durata di questa è fatto divieto di effettuare contrattazioni, anche per interposta persona, dei titoli oggetto della medesima:

a) all'offerente, alle società che lo controllano, che ne sono controllate o che sono con

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

Art. 27.

1. Nel caso in cui sia stata pubblicata un'offerta concorrente e il quantitativo richiesto dall'offerente originario sia inferiore a quello richiesto dal concorrente, il primo può aumentare il corrispettivo offerto a condizione che il quantitativo da lui richiesto sia elevato almeno alla stessa misura di quello richiesto dal concorrente.

2. L'offerta di aumento è disciplinata dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 23.

3. *Identico.*

4. Dopo la pubblicazione dell'offerta di aumento dell'offerente originario non sono consentite altre offerte concorrenti.

Art. 28.

1. Prima della pubblicazione dell'offerta è fatto divieto a chiunque di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie relative all'offerta.

2. Nel periodo che intercorre fra la comunicazione alla Consob e la pubblicazione del prospetto informativo è fatto divieto alla società offerente di acquistare titoli della società oggetto dell'offerta.

3. Dopo la pubblicazione dell'offerta, la società i cui titoli sono oggetto della stessa ha facoltà di pubblicare un comunicato nel quale sia esposto ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta, nonchè la propria valutazione al riguardo. Il testo di tale comunicato deve essere approvato dalla Consob in relazione alla sufficienza delle informazioni fornite.

4. *Identico:*

a) all'offerente, alle società che lo controllano, che ne sono controllate o che sono

(Segue: Testo dei proponenti)

esso collegate e al mandatario eventualmente designato dall'offerente;

b) agli amministratori, ai direttori generali e ai sindaci dei soggetti indicati nella lettera a);

c) alla società emittente dei titoli che formano oggetto dell'offerta, nonché alle società controllanti, controllate o collegate;

d) agli amministratori, ai direttori generali e ai sindaci dei soggetti indicati nella lettera c).

4. La disposizione del comma 3 si applica alle contrattazioni sui titoli oggetto dell'offerta effettuate per proprio conto dagli istituti bancari che hanno garantito l'adempimento dell'offerente.

Art. 34.

1. Dopo la pubblicazione dell'offerta e per tutta la durata di questa è fatto divieto alla società emittente dei titoli che ne formano oggetto di deliberare modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto.

2. Le deliberazioni prese in violazione del comma 1 sono nulle.

3. Gli amministratori devono astenersi dal compiere atti, comunque idonei a modificare la consistenza e la composizione del patrimonio sociale, che non rientrino nell'ordinaria amministrazione.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano anche all'offerente, se si tratta di offerta pubblica anche parzialmente di scambio e se i titoli offerti in corrispettivo sono emessi dallo stesso offerente.

Art. 35.

1. Le accettazioni dell'offerta sono irrevocabili, salvo quanto disposto dagli articoli 30 e 32.

2. Ogni clausola contraria all'irrevocabilità si considera non apposta.

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

sottoposte a comune controllo, o che sono con esso collegate, e al mandatario eventualmente designato dall'offerente;

b) *identica*;

c) alla società emittente dei titoli che formano oggetto dell'offerta, nonché alle società controllanti, controllate, o che sono sottoposte a comune controllo, o collegate;

d) *identica*.

5. La disposizione del comma 4 si applica alle contrattazioni sui titoli oggetto dell'offerta effettuate per proprio conto dagli istituti bancari che hanno garantito l'adempimento dell'offerente.

Soppresso.

(Collocato, in diversa formulazione, nell'articolo 17, comma 2, del testo degli articoli approvato dalla Commissione)

(Collocato, in diversa formulazione, nell'articolo 17, comma 3, del testo degli articoli approvato dalla Commissione)

(Collocato, in diversa formulazione, nell'articolo 17, comma 4, del testo degli articoli approvato dalla Commissione)

(Collocato, in diversa formulazione, nell'articolo 17, comma 5, del testo degli articoli approvato dalla Commissione)

Art. 29.

1. Le accettazioni dell'offerta sono irrevocabili, salvo quanto disposto dagli articoli 25 e 27, comma 3.

2. *Identico*.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo dei proponenti)

3. Le accettazioni devono pervenire alle persone e agli enti indicati nella pubblicazione dell'offerta entro il termine stabilito. Esse sono efficaci soltanto se sono accompagnate dal deposito dei titoli.

4. Le persone e gli enti incaricati di ricevere le accettazioni devono comunicare giornalmente, per la loro pubblicazione, i dati relativi ai titoli depositati al Comitato direttivo degli agenti di cambio della borsa valori o al Comitato del mercato ristretto in cui i titoli oggetto dell'offerta sono quotati, o alla Consob negli altri casi.

Art. 36.

1. L'offerente deve comunicare i risultati dell'offerta alla Consob e al Comitato direttivo degli agenti di cambio o al Comitato del mercato ristretto competente e, attraverso la stampa quotidiana a larga diffusione, al pubblico.

2. Nel caso di titoli non quotati, l'offerente deve comunicare i risultati dell'offerta alla Consob e al pubblico, secondo le modalità del comma 1.

3. Entro i successivi cinque giorni l'offerente deve rendere pubbliche, nelle stesse forme dell'offerta, le proprie decisioni riguardo alle ipotesi in cui le accettazioni siano state inferiori o superiori al quantitativo richiesto.

4. La mancata pubblicazione della dichiarazione di cui al comma 3 ha i seguenti effetti:

a) se le accettazioni sono state inferiori alla richiesta, l'offerta perde ogni efficacia;

b) se le accettazioni sono state superiori, l'offerta ha efficacia soltanto per il quantitativo richiesto.

Art. 37.

1. È fatto divieto a un medesimo offerente di effettuare, nei dodici mesi successivi alla chiusura dell'offerta, una nuova offerta pubblica sugli stessi titoli.

*(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)*3. *Identico.*4. *Identico.*

Art. 30.

1. *Identico.*2. *Identico.***Soppresso.****Soppresso.**

Soppresso (collocato, in diversa formulazione, nell'articolo 17, comma 6, del testo degli articoli approvato dalla Commissione).

(Segue: Testo dei proponenti)

Art. 38.

1. Chiunque pubblici un'offerta d'acquisto o di scambio di azioni o di obbligazioni convertibili in azioni senza esserne stato autorizzato dalla Consob, o a condizioni diverse da quelle autorizzate dalla Consob medesima, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da trenta milioni a cento milioni di lire.

2. Le stesse sanzioni si applicano a chi non osserva le norme contenute negli articoli 17 e 18 della presente legge.

3. La condanna importa la pubblicazione della sentenza e l'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 39.

1. Chiunque divulghi notizie concernenti una offerta pubblica d'acquisto o di scambio di azioni o di obbligazioni convertibili prima che l'offerta stessa sia stata autorizzata e pubblicata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da dieci milioni a trenta milioni di lire.

Art. 40.

1. Gli amministratori, i direttori generali e i sindaci della società emittente dei titoli oggetto di un'offerta pubblica, l'offerente o, se si tratta di società o altro ente, gli amministratori, i direttori generali e i sindaci di questi nonchè gli amministratori, i direttori generali

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

Art. 31.

1. La Consob deve dare pubblica notizia di qualsiasi violazione da parte dell'offerente delle norme contenute nel presente Capo e nel decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modifiche ed integrazioni, ed in conseguenza di ciò può, in pendenza della offerta, sospenderla o dichiararla decaduta.

2. La violazione delle norme contenute nel presente Capo relative alle modalità di pubblicazione o di svolgimento dell'offerta, e dei regolamenti emanati dalla Consob, se il fatto non costituisce reato, è punita con sanzione amministrativa da un ventesimo a un decimo del valore totale dell'operazione.

3. Le sanzioni saranno applicate con decreto del Ministro del tesoro su proposta della Consob.

Soppresso.

Soppresso (collocato, in diversa formulazione, nell'articolo 38 del testo degli articoli approvato dalla Commissione).

Art. 32.

Identico.

Art. 33.

1. L'offerente o, se si tratta di società o altro ente, gli amministratori, i direttori generali e i sindaci dell'ente offerente nonchè gli amministratori, i direttori generali e i sindaci delle società controllanti, controllate o collegate con l'offerente, i quali effettuino anche per

(Segue: Testo dei proponenti)

e i sindaci delle società controllanti, controllate o collegate con l'emittente e con l'offerente, i quali effettuino anche per interposta persona contrattazioni sui titoli dell'offerta dalla pubblicazione di questa fino alla sua scadenza, sono puniti con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda da trenta milioni a cento milioni di lire.

2. La condanna importa la pubblicazione della sentenza e l'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 41.

1. Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci della società o ente offerente, i quali non dichiarino per iscritto alla Consob, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'offerta, i titoli oggetto dell'offerta medesima da loro posseduti, specificando quelli acquistati nei sei mesi anteriori alla pubblicazione, sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da dieci milioni a trenta milioni di lire.

2. La pena detentiva non si applica se la dichiarazione di cui al comma 1 perviene alla Commissione entro la data di scadenza dell'offerta pubblica.

Art. 42.

1. Gli amministratori, i direttori generali e i sindaci della società emittente dei titoli che formano oggetto di un'offerta pubblica autorizzata, i quali non dichiarino per iscritto alla Consob, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'offerta, i titoli oggetto di questa da loro posseduti nel giorno della pubblicazione dell'offerta stessa, sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da dieci milioni a trenta milioni di lire.

2. La pena detentiva non si applica se la dichiarazione di cui al comma 1 perviene alla Consob entro la data di scadenza dell'offerta pubblica.

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

interposta persona contrattazioni sui titoli dell'offerta dalla pubblicazione di questa fino alla sua scadenza, sono puniti con la multa da trenta milioni a cento milioni di lire.

Soppresso (collocato, in diversa formulazione, nell'articolo 38 del testo degli articoli approvato dalla Commissione).

Art. 34.

1. Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci della società o ente offerente, nonché gli amministratori, direttori generali e i sindaci della società emittente dei titoli che formano oggetto di una offerta pubblica, i quali non dichiarino per iscritto alla Consob, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'offerta, i titoli oggetto di questa da loro posseduti nel giorno della pubblicazione dell'offerta stessa sono assoggettati a sanzione amministrativa da dieci milioni a cinquanta milioni di lire.

2. La sanzione amministrativa è ridotta della metà se la dichiarazione di cui al comma 1 perviene alla Consob entro la data di scadenza dell'offerta pubblica.

Soppresso (collocato, in diversa formulazione nel precedente articolo 34).

(Segue: Testo dei proponenti)

Art. 43.

1. Gli amministratori, i direttori generali e i sindaci della società emittente dei titoli che formano oggetto di un'offerta pubblica autorizzata, i quali non diano immediata notizia alla Consob di qualsiasi contrattazione da loro effettuata sui titoli medesimi dal giorno della pubblicazione dell'offerta fino a sei mesi successivi alla pubblicazione del risultato, sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da dieci milioni a trenta milioni di lire.

Art. 44.

1. Gli amministratori, i direttori generali e i sindaci della società emittente dei titoli che formano oggetto di un'offerta pubblica autorizzata, i quali, durante il periodo di efficacia dell'offerta medesima, e, se questa ha avuto esito positivo, fino a sei mesi dopo la pubblicazione del risultato, abbiano alienato i titoli oggetto dell'offerta da loro posseduti per un corrispettivo superiore a quello dell'offerta pubblica, sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da dieci milioni a trenta milioni di lire.

Art. 45.

1. Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci della società o ente offerente, nonché l'offerente stesso, se è persona fisica, i quali abbiano effettuato contrattazioni anche per interposta persona sui titoli che formano oggetto dell'offerta pubblica d'acquisto o di scambio nei sei mesi anteriori alla pubblicazione di questa, e non ne abbiano dato notizia alla Consob, sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da dieci milioni a trenta milioni di lire.

Art. 46.

1. Gli amministratori della società emittente dei titoli che formano oggetto dell'offerta, i

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

Soppresso.

Art. 35.

1. Gli amministratori, i direttori generali e i sindaci della società emittente dei titoli che formano oggetto di un'offerta pubblica i quali, durante il periodo di efficacia dell'offerta medesima abbiano alienato i titoli oggetto dell'offerta da loro posseduti per un corrispettivo superiore a quello dell'offerta pubblica, sono puniti con la multa da trenta a cento milioni di lire.

Art. 36.

1. Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci della società o ente offerente, nonché l'offerente stesso, se è persona fisica, i quali abbiano effettuato contrattazioni anche per interposta persona sui titoli che formano oggetto dell'offerta pubblica d'acquisto o di scambio nei sei mesi anteriori alla pubblicazione di questa, e non ne abbiano dato notizia alla Consob, sono puniti con la multa da trenta a cento milioni di lire.

Art. 37.

1. Gli amministratori della società emittente dei titoli che formano oggetto dell'offerta, i

(Segue: Testo dei proponenti)

quali, durante il periodo di efficacia dell'offerta stessa, compiano atti, comunque idonei a modificare la consistenza e la composizione del patrimonio sociale, che non rientrino nell'ordinaria amministrazione, sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da dieci milioni a trenta milioni di lire.

2. La disposizione si applica anche agli amministratori della società e dell'ente offerente quando si tratta di offerta pubblica anche parzialmente di scambio e i titoli offerti in corrispettivo sono emessi dallo stesso offerente.

(V., in diversa formulazione, l'articolo 38, comma 3, e l'articolo 40, comma 2, del testo dei proponenti).

SEZIONE III

NORME INERENTI AI VALORI MOBILIARI

Art. 47.

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 15 del decreto-legge 8 aprile, 1974, n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è aggiunto il seguente:

«La revoca della quotazione delle azioni ordinarie comporta la revoca della quotazione delle azioni di risparmio».

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

quali durante il periodo di efficacia dell'offerta stessa compiono atti che modificano in modo apprezzabile la consistenza del patrimonio sociale sono puniti con la multa da trenta a cento milioni di lire.

2. Identico.

Art. 38.

1. La condanna per uno dei reati o delle violazioni amministrative previsti dalla presente legge comporta la pubblicazione della sentenza e rispettivamente l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese o la sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, previste dagli articoli 32-bis e 35-bis, primo comma, del codice penale. In caso di applicazione di quest'ultima norma, la sospensione non può avere durata inferiore a quindici giorni nè superiore a due anni.

Soppressa.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Art. 48.

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 15 del decreto-legge 8 aprile, 1974, n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, sono aggiunti i seguenti:

«Nel caso di mancata distribuzione dei dividendi agli azionisti di risparmio per tre esercizi consecutivi, essi hanno diritto di convertire le azioni di risparmio in azioni ordinarie della società.

Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono alla emissione di azioni ordinarie spettanti ai possessori di azioni di risparmio che hanno chiesto la conversione nel semestre precedente.

Entro il mese successivo gli amministratori devono convocare l'assemblea straordinaria per deliberare la modifica dello statuto sociale».

Art. 49.

1. Il terzo comma dell'articolo 16 del decreto-legge 8 aprile, 1974, n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituito dal seguente:

«Al rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio si applicano le disposizioni degli articoli 2417 e 2634 del codice civile».

CAPO II

Artt. 50, 51, 52 e 53 (*)

... *omissis* ...

(*) Per effetto dello stralcio deliberato dall'Assemblea nella seduta del 1° giugno 1988, costituiscono l'autonomo disegno di legge: «Delega al Governo per la disciplina del fenomeno di gruppo nonché della negoziazione di titoli quotati effettuata sulla base di informazioni riservate» (n. 576-bis).

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)